

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2015
447/2015/R/EEL

DIFFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 settembre 2015

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Regolamento CE 1060/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL)

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato il codice di rete per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: codice di rete tipo), definendo, in particolare, la disciplina relativa alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio; il citato provvedimento è stato adottato a valle di un esteso procedimento che ha previsto, tra l'altro, l'emanazione di due documenti per la consultazione e due incontri del Gruppo di Lavoro a tal fine costituito;
- con particolare riferimento alle garanzie, il codice di rete tipo identifica le forme ammesse ai fini della sottoscrizione del contratto, prevedendo, tra l'altro, che la fidejussione bancaria o assicurativa sia a prima richiesta ed emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge, in possesso di un giudizio di *rating* creditizio che soddisfa predeterminati requisiti;

- in relazione ai predetti requisiti è previsto che il *rating* debba:
 - a) essere un *rating* divulgato al pubblico o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;
 - b) essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* ai sensi del citato Regolamento;
 - c) risultare almeno pari al livello BBB - di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investor Services*;
- la deliberazione 268/2015/R/EEL ha, altresì, individuato date differenziate per l'efficacia delle previsioni del codice di rete tipo prevedendo che trovassero applicazione:
 - a) dall'1 ottobre 2015, le disposizioni relative alle forme di garanzia ammesse, alla quantificazione e al dimensionamento delle medesime, alle tempistiche per l'emissione delle fatture e alla scadenza di pagamento e agli indennizzi eventualmente spettanti agli utenti del trasporto in relazione ai dati di misura oggetto di fatturazione da parte delle imprese distributrici;
 - b) dall'1 gennaio 2016 tutte le altre disposizioni;
- in particolare, la necessità di correlare l'efficacia delle disposizioni relative alle garanzie a quella delle disposizioni relative all'emissione e alla scadenza di pagamento delle fatture risulta connessa all'esigenza di garantire un'adeguata copertura in relazione alle tempistiche di esposizione media delle imprese distributrici nei confronti degli utenti del trasporto, tempistiche che risultano allungate, in forza della deliberazione 268/2015/R/EEL, rispetto alla prassi vigente;
- sono pervenute, all'Autorità, segnalazioni da parte di alcuni utenti del trasporto e loro associazioni nonché, da parte di operatori del settore bancario e finanziario, circa potenziali difficoltà relative alla disciplina delle garanzie introdotta dalla deliberazione 268/2015/R/EEL, in particolare in relazione alle previsioni relative al livello di *rating* che gli istituti bancari devono detenere per potere emettere le fidejussioni e alle tempistiche a disposizione per le istruttorie di merito creditizio funzionali all'emissione di dette fidejussioni;
- in ragione delle suddette segnalazioni, emerge come la data dell'1 ottobre 2015, prevista per l'efficacia delle disposizioni di cui al codice di rete tipo relative alle garanzie contrattuali, non risulta coerente con la necessità di condurre approfondimenti circa le suddette segnalazioni; peraltro, posticipare la data di efficacia della richiamata disciplina permetterebbe, altresì, di tenere in considerazione alcune ulteriori segnalazioni, pervenute da alcune imprese distributrici e loro associazioni, in merito a taluni aspetti puntuali delle previsioni introdotte dalla deliberazione 268/2015/R/EEL;
- il differimento dell'efficacia della disciplina delle garanzie deve, tuttavia, tenere in considerazione il necessario coordinamento che tale disciplina deve avere rispetto alle previsioni relative alle tempistiche per l'emissione delle fatture e alla loro scadenza di pagamento.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- differire l'efficacia delle previsioni, di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL, relative alle garanzie contrattuali e, per ragioni di coerenza, delle previsioni relative tempistiche per l'emissione delle fatture e alla loro scadenza di pagamento;
- allineare la data di efficacia delle previsioni di cui al precedente alinea a quella prevista per l'efficacia delle altre disposizioni, vale a dire l'1 gennaio 2016

DELIBERA

1. di prorogare l'efficacia delle previsioni, di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL, relative alle garanzie contrattuali e alle relative tempistiche per l'emissione delle fatture e alla loro scadenza di pagamento e, in particolare, prevedere che trovino applicazione, a decorrere dall'1 gennaio 2016, le disposizioni di cui al comma 6.3 della deliberazione 268/2015/R/EEL:
 - lettera c);
 - lettera d), relative ai paragrafi da 5.1 e 5.5 dell'Allegato C della medesima deliberazione 268/2015/R/EEL;
2. di dare mandato, al Direttore della Direzione Mercati, di effettuare gli opportuni approfondimenti in ragione delle segnalazioni sopra indicate;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni